



COMUNE DI GALATRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 85 del 23/12/2021

OGGETTO: | Indirizzi per agevolazioni TARI utenze non domestiche annualità 2021

L'anno 2021 addì 23/12/2021 mese di dicembre alle ore 13.50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

Numero	COGNOME NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	SORBARA Sandro	SINDACO	X	
2	PANETTA Carmelo	ASSESSORE	X	
3	CASA Cristina	ASSESSORE	X	
TOTALE PRESENTI			3	
TOTALE ASSENTI			0	

Assiste il Segretario Comunale DOTT. CARMELO IMPUSINO.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

DOTT. ROCCO OCELLO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.

IL RESPONSABILE DELL' U.O.

CONTABILITÀ E FINANZE

DOTT. ROCCO OCELLO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge n. 27/12/2019 n. 160 la quale ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

Rilevato che la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario. In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2021;

Rilevato, altresì, che il decreto 41 del 22/03/2021 ha previsto che le tariffe e i regolamenti della TARI per l'anno 2021 possono essere deliberati dai Comuni entro il 30 giugno 2021;

Tenuto conto che, a fronte delle numerose criticità legate alle nuove disposizioni normative di seguito menzionate, tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2021, giusta disposizione del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021;

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 116 del 19/09/2020 ha apportato modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006), comportando la necessità di adeguare la disciplina regolamentare TARI attualmente vigente. In particolare di seguito si segnalano le novità più salienti previste a livello di normazione primaria che prevede una nuova classificazione dei rifiuti urbani (art. 183 comma 1 lettera b-ter) individuandoli tra gli altri nei:

Dato atto che le norme regolamentari in conflitto con le novità di cui sopra, nonché con la variazione di cui alla presente deliberazione si intendono abrogate, mentre continuano a trovare applicazione tutte le altre disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto, altresì, considerato il piano economico finanziario 2021 e le tariffe TARI 2021, questa Amministrazione ritiene opportuno introdurre un'agevolazione in materia del tributo comunale TARI, sotto forma di contributo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 che di seguito si richiama:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al 4. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

5. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

6. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

Rilevato:

- che i requisiti necessari per richiedere l'agevolazione del tributo comunale TARI, sono:
 - o attività che hanno subito un calo del fatturato nel 2020 di almeno il 30% in confronto al 2019
 - o aventi sede operativa nel Comune di GALATRO;
 - o rientranti nelle seguenti categorie:
 - parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri benessere;
 - osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 - alberghi con ristorante;
 - alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale)
 - bar, caffè, pasticceria;
 - abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria.
 - attività artigianali di produzione di beni specifici;
 - fiori e piante;
 - attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
 - uffici, agenzie e studi professionali;
 - carrozzerie, autofficine, elettrauto;

il contributo sarà comunque proporzionato in funzione del numero degli aventi diritto e fino alla concorrenza di € **5.534,00**.

Sono, altresì, escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019;

I contributi di cui al presente avviso vengono concessi unicamente agli utenti in regola con il pagamento della TARI 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di approvare una riduzione tramite contributo dal pagamento del tributo comunale TARI, per le utenze non domestiche (annualità 2021) che abbiano subito una chiusura/sospensione/restrizione/ridimensionamento a seguito dell'emergenza sanitaria così come già indicato e riportato in premessa;
- Di stabilire l'esclusione dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019;
- Di stabilire che i contributi siano concessi unicamente agli utenti in regola con il tributo TARI 2020 per l'utenza non domestica oggetto di partecipazione all'Avviso;
- Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SANDRO SORBARA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARMELO IMPUSINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARMELO IMPUSINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. CARMELO IMPUSINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione:

- È pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione);
- È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARMELO IMPUSINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
